



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CANTÙ, ROMEO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, CAMPIONE, SILVESTRO, TERNULLO e SATTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2022

Disposizioni di rafforzamento della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare, per un sistema globale di valutazione del benessere del consumatore mediante integrazione con la filiera agroalimentare e la qualità del benessere animale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene su molteplici aspetti interdipendenti della sanità umana e animale in chiave di caratterizzazione strategica del binomio sicurezza/qualità alimentare, della salute e della qualificazione delle effettive eccellenze della nostra filiera agroalimentare in linea con il programma del Governo che, sensibile a questi temi, potrebbe cogliere l'opportunità *medio tempore* di promuovere iniziative legislative ispirate alla valorizzazione sistemica del *made in Italy* e alla declinazione evolutiva del principio di precauzione, atte a precedere la declinazione specifica di quanto prospettato. Si tratta, innanzitutto, del potenziamento della prevenzione e dei controlli di sicurezza alimentare e di appropriatezza nutrizionale, nonché della *governance* della sanità veterinaria, e, infine, della formazione specialistica veterinaria. Ambito che richiede non solo un riordino normativo, ma anche un investimento quanti-qualitativo che veicoli un elevato livello di tutela della salute dei consumatori, assicurando financo che il loro diritto all'informazione sia precipuamente finalizzato all'educazione alimentare e alla promozione di sani stili di vita, qualificando il tutto in maniera anche evolutiva rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, tenuto conto delle novelle apportate dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Quest'ultimo, infatti, entrato in piena applicazione, abrogando, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, disciplina i controlli e le altre attività ufficiali effettuati

per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

L'impatto ordinamentale in materia di controlli ufficiali rappresenta una leva strategica estremamente significativa nella messa a punto di un processo di revisione che sta cambiando il paradigma della sanità veterinaria in una visione di prevenzione e promozione globale della salute individuale e collettiva, vale dire in un approccio « *One Health* » per la salvaguardia della salute di tutti, che ha come *focus* cruciale l'intera filiera alimentare e la sua relativa sicurezza sotto ogni profilo, anche nutrizionale, in una visione financo metagiuridica di adesione consapevole alla cultura della sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari come novato, negli allegati, dal regolamento (UE) n. 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021.

Attualmente a livello nazionale c'è disomogeneità organizzativa, con livelli prestazionali differenti e frammentati, che provocano ripercussioni sulla commercializzazione e sull'esportazione dei prodotti di origine animale, a causa dei diversi *standard* sanitari raggiunti localmente. Le stesse relazioni tra i vari attori della sanità pubblica possono trovare proficuo rafforzamento e collegamento a supporto della formazione di conoscenze e utili regole di funzionamento del sistema della veterinaria italiana. La stessa disarmonia di comportamenti comporta a volte perdite di efficacia ed efficienza di sistema e si traduce in controlli inefficaci,

esponendo inoltre al rischio di subire penalizzazioni in materia di premi comunitari nell'ambito della cosiddetta condizionalità.

Occorre quindi intervenire con nuovi strumenti di programmazione e controllo, a garanzia di uniformità su tutto il territorio nazionale, anche con l'intento di valorizzare il sistema dei controlli veterinari come leva di reputazione competitiva per i prodotti agroalimentari nazionali.

Anzitutto, il Piano nazionale prevenzione veterinaria (PPV) assume prioritaria rilevanza strategica non più rimandabile, tenuto anche conto dei delicati processi di attuazione di cui alla normativa europea su richiamata, con conseguenti implicazioni non solo ordinamentali, ma di diretto impatto economico e di crescita.

La consistenza e frequenza dei controlli deve infatti essere sempre più collegata ai rischi che un prodotto o un processo presentano rispetto alla salute e alla sicurezza, alla marginalizzazione delle frodi e delle contraffazioni. Altri fattori inclusi nella valutazione del rischio sono, ad esempio, dati precedenti di conformità relativi all'operatore o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa alcune caratteristiche del prodotto alimentare. A questo proposito, controlli più indipendenti consentirebbero di gestire nel modo migliore le risorse economiche, organizzative e funzionali, e conseguentemente di orientare la programmazione a tutti i livelli della filiera, concentrandosi sulle aree in cui le verifiche devono essere prioritarie.

In particolare, il sistema dei controlli ufficiali dovrebbe essere integrato e affiancato da un modello di valutazione, in coerenza con i fondamentali principi di assoluta terzietà, trasparenza, tracciabilità oggettivizzata, responsabilità, analisi e graduazione del rischio, assicurando il pieno dispiegamento in territori a diversa vocazione e specializzazione produttiva ed evitando ogni tipo di esclusione e potenziale differenziazione ap-

plicativa. In questa logica, come sistema Paese, si ritiene di promuovere un modello evolutivo di valutazione e certificazione su base volontaria che coinvolga anche il mondo associativo, con un'architettura che utilizzi la tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche multifunzionali *blockchain*, che permetta con l'autorevolezza dell'oggettività di coniugare il sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare con la valorizzazione delle eccellenze del *made in Italy*, definendo procedure e *standard* di lavoro codificati, tali da poterlo accreditare in chiave non solo europea ma globale, con controlli indipendenti secondo principi di casualità, di trasparenza e di effettiva rispondenza ai parametri dichiarati. Ciò rappresenterebbe non soltanto una garanzia nei confronti dei consumatori ma anche una tutela per le filiere agroalimentari italiane, rispetto a modelli alimentari non corretti che mettono a rischio la salute dei cittadini e le eccellenze del *made in Italy*.

Il modello che si intende promuovere si fonda sulla valutazione della corrispondenza degli operatori della filiera a criteri che determinano livelli più alti ai normali *standard* di conformità nelle diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e che si basano in primo luogo sulla necessità di accertare un nesso comprovato tra la provenienza, l'affidabilità e la reputazione dei sistemi di controllo e vigilanza e la qualità dell'alimento, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e la corretta modalità di consumo nel corso della giornata, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute dei prodotti alimentari.

Quanto proposto rappresenterebbe una *best practice* nel panorama europeo e internazionale, conferendo all'Italia un ruolo di assoluta centralità nella definizione di un modello basato su *standard* produttivi di chiara reputazione a supporto del rafforzamento dei principi di una sana ed equilibrata dieta alimentare. Nel contempo, la promozione di una sana alimentazione consapevole contribuirebbe a determinare una significativa riduzione della spesa sanitaria, posto che molti dei determinanti ambientali e sanitari, a partire dalle patologie tumorali cronico-degenerative, possono essere rintracciati nel consumo di bevande e cibi non salutari.

Le vulnerabilità nella prevenzione e controllo sono riconducibili anche alla carenza di personale specializzato nella sanità pubblica veterinaria. In mora di questa circostanza, le aziende sanitarie e le università vengono a formare personale arruolato con tipologie di contratto convenzionali e contratti di collaborazione a vario titolo, che una volta preparato trova sbocchi anche nel settore privato. Il contemporaneo impiego dello stesso personale presso le aziende sanitarie locali e nel privato, anche con opzioni prestazionali giuridicamente compatibili nell'attuale ordinamento in termini di pluralità di incarichi, comporta ricadute fortemente critiche per le attività istituzionali di vigilanza e controllo rispetto alla garanzia di piena dicotomia controllore/controlato. Tale situazione si ripercuote su tutte le tre aree funzionali in cui, come noto, è suddivisa la sanità pubblica veterinaria:

- 1) sanità animale;
- 2) igiene delle produzioni, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- 3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Questo avviene, peraltro, in una fase in cui il cambiamento del sistema produttivo e

la modifica dell'articolo 2135 del codice civile che definisce l'imprenditore agricolo ampliandone il campo di azione allo sviluppo di un'eterogenea pluralità di attività connesse (trasformazione, vendita, servizi turistici, servizi sociali alla persona) stanno riportando all'interno delle aziende di produzione di alimenti una pluralità di funzioni che richiedono nuovi approcci integrati nello stesso esercizio delle attività di controllo e di accompagnamento dell'evoluzione dei sistemi produttivi locali. A riguardo, rileva l'articolo 18 del nuovo regolamento che, nel ridisegnare la figura del veterinario ufficiale, ne qualifica puntuali competenze (e conseguenti *skills* attese), dettando norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti - i cui controlli, si ricorda, rientrano tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) - in merito alla produzione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Come noto la legge 4 ottobre 2019, n. 117, individua nel Ministro della salute, nelle regioni, nelle province autonome e nelle aziende sanitarie locali, ciascuna nell'ambito delle rispettive funzioni, le autorità competenti per la sicurezza alimentare e per gli interventi ordinari in sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria. In caso di emergenza sanitaria, valgono anche le attribuzioni specifiche proprie del sindaco in qualità di autorità sanitaria locale.

Per il segmento « qualità merceologica e sanità delle piante » l'autorità competente centrale è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mentre sul versante « tutela dell'ambiente » l'autorità competente centrale è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Infine, per quanto concerne le importazioni, le attività di controllo, accertamento e verifica di natura non sanitaria fanno capo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, accanto alle funzioni doganali, svolge anche

attività di prevenzione e contrasto dei traffici illegali.

In tutte le aree di interesse del presente disegno di legge, accanto alle attività di governo e di controllo ufficiale svolte dalle autorità competenti, rilevano anche le funzioni attribuite ai Corpi di polizia, organo di controllo per le specifiche indagini investigative correlate ad inchieste giudiziarie o a programmi di repressione degli illeciti penali. Queste attività, svolte di propria iniziativa o disposte dall'autorità giudiziaria, hanno caratteristiche molto diverse dai controlli ordinari soggetti a programmazione annuale, poiché partono da segnalazioni circostanziate ed utilizzano tecniche di indagine e strumenti coercitivi giustificati dall'esistenza di un'ipotesi di reato. Tali funzioni vengono svolte da alcuni reparti specializzati dell'Arma dei carabinieri, il Comando carabinieri tutela della salute (NAS) e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri, dal Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera nonché dalla Guardia di finanza. Per la loro natura questi controlli, rispetto a quelli svolti dalle autorità competenti, sono finalizzati alla ricerca di illeciti e alla persecuzione dei colpevoli, rappresentando di fatto un'organizzazione eccellente a livello nazionale e internazionale per la lotta alle frodi nel settore agroalimentare.

Stanti le loro caratteristiche e le specifiche finalità dei loro interventi, le organizzazioni di controllo non appartenenti al Servizio sanitario nazionale (SSN) non sono sottoposte ad *audit* di sistema da parte dell'autorità competente centrale e dai servizi di *audit* e analisi della Commissione, operano in base a programmi di attività disposti dalle amministrazioni di appartenenza e svolgono funzioni consultive nei confronti del punto di contatto nazionale e collaborano con le autorità competenti locali.

Nella scorsa legislatura, con l'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto in sede di conversione, si è recepito parte di quanto già previsto nel nostro disegno di legge n. 1660 dell'8 gennaio 2020 per la sola componente riferita alla qualità del benessere animale.

Questa iniziativa legislativa copre interamente la prospettiva dell'intera filiera. Il tutto, in una strategia più ampia che è già stata ribadita sia in Assemblea che nelle Commissioni in termini di cultura della prevenzione secondo il principio *One Health*, travasando le conoscenze di biomedicina, medicina e patologia comparata, che è alla base della sanità del futuro, di una sanità che tende ad aumentare la speranza di vita in buona salute della popolazione e che deve essere sostenuta da una capillare azione di coinvolgimento proattivo delle persone, delle famiglie e della comunità, con un patto di reciprocità che dobbiamo saper sviluppare tra salute umana, animale e ambientale. Diversamente, atteso che il 70 per cento delle malattie infettive emergenti ha una connessione eziologica diretta o comunque trae origine da un serbatoio animale, non saremo in grado di imprimere quell'accelerazione correttiva al governo dei rischi endemici e pandemici di origine zoonotica nella visione di sanità pubblica in epoca *post Covid* che sosteniamo. Dobbiamo immaginare che una sana zootecnia – ispirata anche ai principi di benessere animale – condiziona positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano ed è proprio per questo che, intendendo valorizzare l'evoluzione della scienza e lo sviluppo delle nuove tecnologie, si intende promuovere l'applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 7 comma 2 del regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 in chiave preventiva e proattiva, tenuto conto del regolamento (UE) 2019/1381, sulla trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio del-

l'Unione nella filiera alimentare. Evoluzione normo-ordinamentale che, nel privilegiare precauzionalmente la tutela della salute, in un Paese come il nostro dove c'è una certa diffidenza per l'innovazione artificiale in campo alimentare, riteniamo possa essere di proficuo contributo a sensibilizzare e acculturare su sani stili di vita. Ciò muovendo dal presupposto che dobbiamo imparare a vedere nelle nuove tecnologie l'opportunità per cambiare paradigma rispetto agli errori del passato. Ma proprio perché dobbiamo farlo e perché di nuovi prodotti e di nuove tecnologie di processo trattasi, dobbiamo far sì che, già dalla pre-serie destinata a pochissimi e a costi elevatissimi sia prevista una maggior attenzione a tutti i rischi endogeni ed esogeni a tutela della salute, individuale e collettiva, non solo nella produzione ma soprattutto nell'utilizzo. Per essere ancora più inequivoci: la visione normativa che ci ispira è di non permettere che possa entrare sul mercato un nuovo prodotto se non vi è un'oggettivizzata e documentata evidenza scientifica di prevenzione di ogni possibile rischio, posto che il produttore dovrebbe non solo dimostrare di avere a cuore la sicurezza degli addetti che lo realizzano, ma soprattutto la salute di chi lo andrà utilizzare. Da qui la centralità della prevenzione e dei controlli in tutta la filiera con una sanità veterinaria con la giusta autorevolezza dettata dall'esperienza e dai risultati.

Il sistema della veterinaria in genere risente di una decrescita delle competenze e delle professionalità veterinarie disponibili per l'appropriata gestione degli allevamenti, anche in punto di indicazioni comunitarie, specie nelle aree interne in materia di benessere animale, di corretta gestione dei piani di profilassi e di adeguata gestione dei farmaci. Tale difficoltà nelle aree interne e disagiate è da mettere in relazione con la rarefazione degli allevamenti e delle insoddisfacenti remunerazioni sia degli allevatori che dei veterinari. Questo determina la

scarsa possibilità per le aree più disagiate di avere adeguati servizi veterinari aziendali e, di conseguenza, di poter pienamente valorizzare il potenziale produttivo di quei territori anche in una logica di sostenibilità ambientale, a cui consegue una scarsa competitività dei prodotti finiti. In questo contesto, a supporto delle aree interne e disagiate e della loro capacità di valorizzare la presenza umana e quella degli allevamenti, con questa iniziativa si promuove altresì la realizzazione di forme di integrazione pubblico-privata dei servizi veterinari aziendali, al pari di quanto avviene nel caso delle farmacie poste in zone a bassa densità abitativa e rurali.

Altro tema di crescente interesse in materia di sanità animale, dovuto all'invecchiamento della popolazione e alle crescenti fragilità, attiene all'interazione tra persone e animali da compagnia e alle loro possibili implicazioni positive.

Sulla base di tali considerazioni il presente disegno di legge, che si compone di undici articoli, ha la finalità di implementare misure di sicurezza alimentare e nutrizionale, costruendo e affermando un nesso comprovato tra la provenienza, l'affidabilità e la reputazione dei sistemi di controllo e vigilanza e la qualità dell'alimento ottenuto nell'ambito delle procedure operative sottoposte a più attente verifiche da parte dei sistemi di controllo e i suoi positivi effetti sulla salute. Tale finalità, ai sensi dell'articolo 1, è perseguita attraverso: la revisione del sistema dei controlli incentrata su criteri sostanziali, attuabili anche grazie all'alta e continua formazione del personale addetto e allo sviluppo di piattaforme informatiche multifunzionali; l'istituzione di un sistema di valutazione della prestazione secondo criteri che ne determinino livelli adeguati ai più alti *standard* di conformità; la promozione di opportunità di reclutamento del personale per sopperire alle carenze di medici veterinari specialisti, mediante contratti di forma-

zione altamente professionalizzanti e in un percorso di piena riqualificazione della figura del medico specialistico veterinario.

Nel capo II, l'articolo 2, comma 1, individua nel Piano nazionale della prevenzione veterinaria (PPV) lo strumento di programmazione nazionale che determina gli obiettivi della sanità pubblica veterinaria e gli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza definiti quali LEA. Il Piano, di durata quinquennale, è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I commi da 7 a 15 disciplinano i criteri per la determinazione della valutazione di alta qualità, sicurezza ed elevata affidabilità nelle tecniche adottate nelle varie fasi della filiera, ivi incluso il *packaging* degli alimenti (a tutela delle informazioni rese ai consumatori sulla conservabilità degli alimenti immessi al consumo), inteso quale tecnica di confezionamento idonea a salvaguardare l'ottimale conservazione degli alimenti medesimi. L'istituzione del sistema di valutazione è demandata a un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con un soggetto, pubblico o privato, che abbia un'esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito, riconosciuto in ambito europeo ed internazionale secondo requisiti novellati in norma.

Inoltre, per sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari, viene istituito presso il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste un fondo denominato «Eccellenze Italia», con una dotazione finanziaria di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025 al fine di generare interventi di natura premiale in favore degli operatori della filiera a seguito di positiva valutazione.

Infine, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, operanti nelle filiere agroalimentari, con particolare riferimento a quelle situate nelle aree interne e disagiate, nel raggiungimento dei livelli minimi degli *standard* di conformità circa la qualità e la sicurezza degli alimenti, intesi come condizioni di partenza per l'accesso al sistema di valutazione, viene riconosciuta una quota di 50 milioni di euro all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione di garanzie destinate ad imprese agricole, allevamenti, della pesca e dell'acquacoltura, situate nelle aree interne e disagiate, che attuino iniziative finalizzate, anche mediante lo sviluppo di tecnologie innovative al miglioramento della sicurezza e della qualità dei prodotti.

Gli articoli 3 e 4 dettano norme finalizzate a monitorare l'attuazione del Piano, nonché ad individuare un'azione di supporto al sistema dei controlli ufficiali, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e successiva decretazione.

L'articolo 5 detta altresì disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e contrasto al randagismo e di fauna selvatica, nonché indicazioni per lo sviluppo di azioni maggiormente integrate per valorizzare il potenziale positivo dell'interazione tra persone e animali.

In particolare, quanto alla prevenzione e al contrasto del randagismo si prevede che le regioni, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica, adottino un programma mirato a ridimensionare il fenomeno. Il randagismo infatti è ancora molto presente in Italia e per tale ragione si provvede a fornire un quadro di indirizzo per l'adozione di concrete iniziative di marginalizzazione, che si andranno a completare con misure legislative anche di carattere penale di contrasto dell'abbandono, muovendo dalla consapevolezza che gli animali rappresentano oggi una vera risorsa per la collettività. È innegabile ad esempio il benessere che gli

animali da compagnia possono favorire per le persone più vulnerabili grazie alla forte relazione che essi riescono ad instaurare con l'animale. Le regioni sono dunque chiamate ad adottare specifici interventi per la promozione di competenze da parte del personale addetto all'addestramento di animali da compagnia per anziani, disabili e per la *pet-therapy*, nonché alla formazione dei medici chiamati a operare seguendo le linee guida nazionali sulle attività assistite con animali con animali a salvaguardia della salute e delle persone.

L'articolo 6 detta disposizioni in materia di farmaco-sorveglianza in ambito veterinario, al fine di rafforzare le buone pratiche per il corretto impiego dei farmaci, attraverso il coinvolgimento di tutte le autorità a vari livelli interessate nella fase del controllo. Per tale ragione, nel quadro degli indirizzi specifici del PPV, si prevede che le regioni verifichino la corretta attuazione della recente normativa in materia di tracciabilità del medicinale veterinario, vigilando, in particolare, sul rispetto degli adempimenti derivanti dall'adozione della ricetta elettronica veterinaria. Inoltre, sulla base della definizione di indicatori di consumo atti a paragonarne l'impiego nelle diverse specie e realtà produttive, le regioni sono chiamate a individuare ulteriori aree critiche e, di conseguenza, nel rispetto del benessere e della salute degli animali, interventi di contrasto all'impiego irrazionale di farmaci.

Nel capo III si affronta la tematica delle specializzazioni veterinarie.

Le attuali modalità di reclutamento dei medici veterinari dei dipartimenti veterinari e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), condizionate dalle restrizioni in essere sul *turn over* del personale del SSN in combinato disposto con la rigidità dei tetti di spesa storicizzati, presentano come principale criticità quella dell'inserimento in organico del nuovo personale solo a seguito della messa a riposo di dirigenti a fine car-

riera, determinando in tal modo una discontinuità di competenze e conoscenze che rappresenta un danno indiretto allo stesso SSN. Allo stesso tempo, il mancato riconoscimento della formazione specialistica veterinaria da parte del SSN non facilita la formazione teorico-pratica degli specializzandi che si trovano ad operare in assenza di riconoscimento economico delle loro prestazioni operative all'interno del sistema sanitario pubblico.

Una delle modalità di risoluzione di questa significativa criticità sarebbe quella di prevedere un adeguato ricambio generazionale tramite un più stretto rapporto di collaborazione nella formazione tra strutture universitarie e strutture veterinarie pubbliche con il coinvolgimento dello specializzando, sin dal primo anno e con la mediazione di un *tutor* aziendale, nelle attività svolte da veterinari ufficiali, in analogia con quanto avviene già nell'ambito della medicina umana, onde superare la discontinuità di competenze e conoscenze sopra richiamata. Al contempo, con tale soluzione, si avrebbe un impatto positivo sull'efficacia della formazione specialistica veterinaria collocata in un sistema formativo maggiormente integrato e con un più stretto legame tra preparazione teorica e pratica.

Parallelamente dunque a quanto promosso per le specialità mediche, si afferma l'ineludibilità di prevedere che anche la medicina veterinaria nelle sue varie articolazioni, con pari dignità legislativa, sia interessata al nuovo percorso di formazione operativa, considerata l'importanza delle relative attività nella prevenzione e promozione della salute e la conseguente necessità di assicurare i migliori e compiuti processi di formazione e le conoscenze professionali dell'intera filiera di programmazione, indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di sanità pubblica veterinaria.

Di qui la necessità di agire in integrazione, innovazione e sviluppo dei contratti

di formazione specialistica veterinaria valorizzando, in collaborazione con l'università, il ruolo degli IZS, già definiti dalla normativa vigente quali enti di formazione e didattica nell'ambito della sicurezza degli alimenti e della sanità animale, dove i medici veterinari specializzandi possono svolgere parte della formazione, ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e valorizzando al contempo anche il ruolo dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, nei quali gli specializzandi già compiono parte del tirocinio pratico e presso i quali deve essere implementata la formazione sul campo mediante una piena programmazione delle azioni formative pratiche nei piani di studio delle attività specialistiche veterinarie.

A tal fine, nel merito, l'articolo 7 prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome, individui le scuole di specializzazione per i medici veterinari di sanità pubblica e il contingente di specializzandi veterinari necessari al fabbisogno delle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

L'articolo 8 indica che tali contratti vengano inseriti nei programmi obiettivo di competitività regionale e occupazione, quali progetti finalizzati agli obiettivi sopra citati e in collegamento con le attività di formazione specialistica veterinaria erogata dalle università. Prevede inoltre che questi siano conteggiati in sovrannumero rispetto alla spesa per il personale già autorizzata e nel

limite indicato dalle regioni. In particolare, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 8, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è tenuto a stipulare, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, protocolli d'intesa con le regioni e le università atti a disciplinare le specifiche del modulo formativo, il numero di crediti, l'inquadramento economico, le modalità di frequenza del corso, lo svolgimento della parte teorica presso la sede universitaria e della parte prevalentemente pratica presso le aziende sanitarie locali e gli IZS, valorizzandone le sinergie in punto di collaborazione tecnico-scientifica e in chiave di multidisciplinarietà sul campo.

L'articolo 9 prevede la figura del *tutor senior*, sotto la cui guida si svolge la formazione pratica degli specializzandi assunti con i contratti di formazione specialistica. Questi sono individuati tra i dirigenti degli IZS e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali con almeno cinque anni di anzianità di servizio, che, su base volontaria, al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, decidano di trattenersi in servizio, con lo scopo prevalente di attività di formazione nelle strutture accreditate.

L'articolo 10 è funzionale a rispondere alle contingenti necessità di assunzione in tempi brevissimi di figure specializzande che possano supplire alla rilevante carenza di professionalità strutturate.

L'articolo 11, in chiusura, prevede le norme di copertura delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge è finalizzata a implementare ulteriori misure volte a garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale a tutela dei consumatori, in ragione del nesso comprovato tra la provenienza e l'origine, l'affidabilità e la reputazione dei sistemi di controllo e vigilanza e la qualità degli alimenti e gli effetti positivi sulla salute, favorendo appropriate modalità di consumo degli alimenti stessi, mediante:

a) il potenziamento e l'efficientamento del sistema della sanità veterinaria, in particolare sul versante della prevenzione e dei controlli di sicurezza alimentare in relazione a tutti i prodotti destinati al consumo umano, anche attraverso l'alta e continua formazione del personale addetto e lo sviluppo delle piattaforme informatiche multifunzionali, favorendo in particolare l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT - *distributed ledger technology*), così come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, tenuto conto delle linee guida per la modellazione delle minacce ed individuazione delle azioni di mitigazione conformi ai principi del *secure privacy by design*, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale;

b) la promozione di un modello di valutazione – in linea con i principi di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e dei principi dei regolamenti (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, con riguardo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura e (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 – fondato sulla misurazione della corrispondenza degli operatori della filiera agroalimentare a criteri che determinano livelli più alti degli *standard* di conformità, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni relative alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, sostenendo le eccellenze agroalimentari italiane con regole procedurali, chiare ed evidenti, che rendano immediatamente percepibile al consumatore l'attenzione di tutta la filiera produttiva ai suddetti *standard*, ivi compresa la valutazione dei singoli produttori e utilizzatori;

c) il rafforzamento della tutela del consumatore, favorendo un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza alimentare anche rispetto all'impatto delle tecniche di evoluzione assistita in agricoltura, mediante una strategia volta a considerare la filiera alimentare nella sua interezza, marginalizzando comportamenti fraudolenti ai danni dei consumatori sulla base di costanti controlli e incentivi reputazionali, nonché promuovendo una comunicazione istituzionale adeguata che non escluda il coinvolgimento dei *social media*;

d) tenuto altresì conto del crescente valore sociale e sociosanitario degli animali di affezione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione e la promozione della loro corretta gestione anche in ambito urbano, ai fini di una proficua interazione con le persone a vantaggio del benessere individuale e a tutela delle disabilità

fisiche e psichiche e delle fragilità geriatriche;

e) il supporto alla permanenza dei sistemi di allevamento e al raggiungimento degli *standard* di conformità da parte degli operatori della filiera nelle zone interne e disagiate mediante l'introduzione di un sistema di incentivi, anche a sostegno dell'operato dei veterinari, nonché il supporto alla corretta applicazione delle norme di competenza delle imprese attraverso il rafforzamento della figura del veterinario aziendale nei territori a bassa densità di popolazione, ma ad elevato potenziale produttivo;

f) con riguardo al capitale umano, da un lato, la previsione di un modello integrato di formazione specialistica tramite contratti altamente professionalizzanti, al fine di agevolare l'occupazione dei giovani veterinari e provvedere al soddisfacimento dell'adeguato fabbisogno di medici specialisti veterinari con priorità su controlli e relative valutazioni di aderenza agli *standard* di qualità e sicurezza alimentare; dall'altro, la previsione di un graduale percorso di più stretta integrazione tra le strutture veterinarie pubbliche, universitarie e del sistema sanitario nazionale, atto a rafforzare il ruolo del veterinario, al fine di renderlo pienamente idoneo al sistema di controlli introdotto dalla presente legge e di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

CAPO II

STRUMENTI DI *GOVERNANCE* NELLA PROGRAMMAZIONE, PREVENZIONE E

CONTROLLO IN AMBITO VETERINARIO

Art. 2.

(Piano nazionale prevenzione veterinaria e sistema di valutazione globale del benessere del consumatore per le eccellenze agroalimentari)

1. Il Piano nazionale prevenzione veterinaria (PPV), secondo gli obiettivi strategici del piano di controllo nazionale pluriennale previsto dal regolamento (UE) 2017/625, recepito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è lo strumento di programmazione nazionale che definisce e aggiorna periodicamente le direttrici della sanità veterinaria, gli interventi di prevenzione, vigilanza e controllo e le relative misure di garanzia quali livelli essenziali di assistenza (LEA), in linea con i principi ordinamentali dell'autonomia differenziata ai sensi della legge 26 giugno 2024, n. 86.

2. Il PPV, conseguentemente, anche ai sensi e per gli effetti dei decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, determina gli obiettivi generali e specifici di prevenzione e controllo veterinario di rilievo nazionale e individua gli *standard* minimi di qualità delle attività di prevenzione e controllo, le modalità di verifica del loro conseguimento, nonché gli indicatori finalizzati al monitoraggio. Il PPV definisce altresì gli *standard* nazionali da perseguire in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale e tutela degli animali d'affezione, gli indirizzi e le priorità delle azioni da attuare e, sulla base di analisi dei costi e degli interventi da realizzare, i criteri per l'assegnazione alle regioni e alle province autonome delle risorse del Fondo sanitario nazionale finalizzate a tali interventi.

3. Il PPV, di durata quinquennale, si avvale del Sistema informativo del Ministero

della salute « ClassyFarm.it », di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, per le attività ivi previste, e della banca dati nazionale di cui all'articolo 3 della presente legge, ed è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il primo PPV è adottato entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il PPV è aggiornato nei termini e con le modalità di cui al comma 3 prima della sua naturale scadenza, qualora le condizioni epidemiologiche di sanità umana e animale, gli esiti dei controlli ufficiali, l'evoluzione scientifica e l'eventuale riorganizzazione delle autorità competenti in materia di prevenzione veterinaria lo richiedano.

5. Il PPV definisce procedure uniformi per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'esecuzione dei controlli ufficiali, compresi quelli volti a verificare il rispetto degli impegni previsti nell'ambito della condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e considerato quanto stabilito dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. Il PPV definisce azioni finalizzate all'implementazione di un sistema integrato di categorizzazione del rischio al fine di migliorare la collaborazione tra autorità competenti e operatori della filiera agroalimentare, elevando il livello di sicurezza e la qualità dei prodotti.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni

dalla data della pubblicazione del PPV nella *Gazzetta Ufficiale*, adottano il piano regionale o provinciale integrato della sanità veterinaria che individua gli obiettivi specifici territoriali di prevenzione, sicurezza e controllo che le aziende sanitarie, con il supporto degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e delle strutture veterinarie universitarie, nonché delle altre autorità competenti, sono tenute ad assicurare. Il piano si completa con i programmi regionali operativi di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e contrasto del randagismo e di controllo della fauna selvatica, di cui all'articolo 5 della presente legge.

7. Conformemente agli obiettivi del PPV, ai fini del consolidamento di sistemi di classificazione degli alimenti, di cui, fra l'altro, al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 7 dicembre 2020, per lo sviluppo di strategie volte a favorire diete sane ed equilibrate nell'ambito di un sistema alimentare sostenibile, preservando il patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale del Paese di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, è istituito, su base volontaria, un sistema di valutazione degli operatori, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625, integrato con il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) di cui all'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del sistema di qualità nazionale zootecnia (SQN), di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 2011, e del sistema di qualità « prodotto di

montagna » di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite su prodotti alimentari.

8. Il sistema di valutazione degli operatori è fondato sulla verifica della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari a criteri che determinino livelli più alti degli *standard* di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità, del rispetto delle regole di legalità e della sicurezza alimentare, tenendo conto della conformazione orografica del territorio, con particolare riferimento alle aree territoriali interne e disagiate e, nel caso di prodotti freschi immessi al consumo, tramite confezionamento, con particolare attenzione all'adozione di tecniche di *packaging* capaci di assicurare allo stesso tempo stabilità, salubrità e verificabilità delle condizioni dei prodotti acquistati dai consumatori.

9. L'adesione al sistema di valutazione degli operatori e la puntuale alimentazione dei relativi flussi informativi, di cui al comma 11, sostituisce in materia esaustiva ogni adempimento cartaceo o richiesto per lo scopo.

10. La fissazione dei criteri per la determinazione della valutazione in materia di alta qualità e sicurezza degli alimenti, ivi comprese le tecniche innovative di *packaging* dei prodotti freschi, e di elevata affidabilità, è disposta con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e l'origine, l'affidabilità e la reputazione dei sistemi di controlli e vigilanza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, con l'intento di assicurare effetti positivi per la salute, in relazione alle corrette modalità di consumo degli alimenti stessi;

b) fornire chiare indicazioni tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

c) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati anche in contesti produttivi diversi, siano essi a bassa che ad alta densità produttiva;

d) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza e di tracciabilità, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli *standard* qualitativi previsti dal sistema di valutazione degli operatori, nonché promuovendo l'adesione a reti di qualità del lavoro agricolo come quella di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 116.

11. Per le finalità di cui al comma 7 della presente legge, nel rispetto delle funzioni già esercitate dalle autorità competenti, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti, diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di valutazione:

- a) integrità e trasparenza;
- b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche;
- c) capacità di codificare i processi da adottare e renderli comunicabili all'interno e all'esterno del territorio nazionale;
- d) capacità operativa sul territorio nazionale, sia nelle zone a forte densità che a bassa densità produttiva;
- e) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito;
- f) elevata professionalità e competenza;
- g) riconoscimento in ambito europeo e internazionale;
- h) assenza di conflitto di interesse.

12. Nella convenzione di cui al comma 11 sono definiti le modalità di finanziamento e i compiti del concessionario, in particolare volti a:

- a) elaborare e codificare il modello di valutazione da applicare, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;
- b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento della valutazione da parte dei singoli operatori economici;
- c) pubblicare sui siti *internet* istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pub-

blico informazioni circa la valutazione dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non siano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

d) elaborare un modello di valutazione e certificazione, anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni, al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione delle eccellenze del *made in Italy*;

e) definire una procedura codificata di gestione del sistema da comunicare in sede nazionale e internazionale, mediante l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* ai fini dell'eshaustività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori, anche attraverso azioni informative e di promozione svolte in collaborazione con le strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

f) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività e degli interventi adottati nell'anno precedente.

13. Sulla base dei risultati raggiunti, nei casi in cui il sistema di valutazione evidenzia l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua elevata qualità e sicurezza.

14. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento della valutazione di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'agri-

coltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato « Eccellenze Italia », con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, incrementabili annualmente con legge di bilancio, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della valutazione positiva, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica, ovvero sotto forma di garanzia per linee di finanziamento destinato a investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

15. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 10, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo, anche mediante il versamento delle stesse su un apposito conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito e intestato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'erogazione delle garanzie di cui al comma 14.

16. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 14 si provvede ai sensi dell'articolo 12.

17. Al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nelle filiere agro-alimentari, con particolare riferimento a quelle situate nelle aree interne e disagiate, nel raggiungimento dei livelli minimi degli *standard* di conformità circa la qualità e la

sicurezza degli alimenti, intesi come condizioni di partenza per l'accesso al sistema di valutazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), a decorrere dall'anno 2025 una quota di 50 milioni di euro delle assegnazioni all'ISMEA è destinata alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a titolo gratuito, nel limite di 20.000 euro di costo per ciascuna garanzia e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per imprese agricole, allevamenti, della pesca e dell'acquacoltura, situate nelle aree interne e disagiate, che attuino iniziative finalizzate, anche mediante lo sviluppo di tecnologie innovative, al miglioramento della sicurezza e della qualità dei prodotti. A tal fine, il conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito e intestato a ISMEA è rifinanziato per 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Hanno accesso prioritario ai benefici di cui al presente comma le imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 3.

(Monitoraggio dell'attuazione del PPV)

1. Le autorità competenti in materia di prevenzione veterinaria, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2022, n. 27, nel rispetto dei ruoli attribuiti, nei tempi e con le modalità fissati dal PPV:

a) procedono al monitoraggio delle attività mediante un sistema di rendicontazione aperto su piattaforma interistituzionale integrata al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali come stabiliti dal PPV;

b) assicurano l'esecuzione di verifiche sulla base delle rilevazioni di cui alla lettera *a*) e l'analisi degli eventuali scostamenti da-

gli obiettivi quantitativi e qualitativi di periodo;

c) predispongono i consuntivi annuali della gestione delle attività di prevenzione e controllo, sui risultati raggiunti, sulle eventuali criticità rilevate e sui correttivi intrapresi per il loro superamento.

2. Le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625, procedono a verifiche interne, sono soggette ad *audit* da parte dell'autorità nazionale o europea sovraordinata e adottano le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.

3. Le verifiche di cui al comma 2 sono condotte in modo trasparente e i pertinenti risultati sono resi pubblici secondo modalità definite nell'ambito del PPV.

4. A garanzia di ottimale sorveglianza epidemiologica, nel quadro dei programmi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5, il PPV prevede:

a) l'istituzione di una banca dati nazionale per la raccolta e l'alimentazione dei dati epidemiologici ottenuti dalle popolazioni *target*, anche mediante l'integrazione e la valorizzazione degli ospedali veterinari universitari e dei dipartimenti di scienze veterinarie presenti sul territorio;

b) i tempi e le modalità di alimentazione dei dati cui sono tenute le regioni e le altre autorità competenti.

Art. 4.

(Azioni di supporto al sistema dei controlli ufficiali di cui a regolamento (UE) 2017/625)

1. Al fine di aumentare l'efficienza del sistema dei controlli ufficiali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2022, n. 27, e le garanzie offerte ai Paesi terzi, il PPV prevede idonee azioni, anche mediante l'attivazione di progetti obiettivo in

materia di sanità pubblica veterinaria, a cui le aziende sanitarie sono tenute ad aderire in collaborazione con il sistema universitario veterinario e la rete degli IZS, dirette all'informatizzazione, digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti alla base del nuovo sistema integrato dei controlli, tali da garantire un accesso semplificato e la disponibilità in tempo reale dei dati e delle informazioni.

2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività ufficiale, il PPV individua:

a) modalità uniformi di attribuzione del livello di rischio, volte a garantire omogeneità nell'esecuzione dei controlli ufficiali;

b) i criteri sulla cui base sono programmati e condotti i controlli ufficiali, nonché il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti;

c) le piattaforme informatiche necessarie per la condivisione dei dati in conformità con il sistema di valutazione di cui al comma 7 e seguenti dell'articolo 2, al fine della certificazione delle produzioni agroalimentari da parte dei produttori;

d) eventuali forme periodiche di informazione per l'intera filiera agroalimentare e per i Paesi *partner* internazionali.

Art. 5.

(Programmi regionali operativi di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e contrasto del randagismo e di controllo della fauna selvatica. Misure a sostegno degli interventi veterinari nelle aree disagiate. Azioni a supporto dell'interazione proattiva tra persone e animali)

1. Le regioni adottano, tenuto conto del PPV e delle risorse all'uopo finalizzate con obbligo di rendicontazione, programmi operativi volti a:

a) assicurare interventi di gestione e contenimento delle popolazioni animali ran-

dagie libere, sinantropiche e selvatiche in ambiente urbano, suburbano e naturale, nonché il monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica con modalità sinergiche soprattutto nelle aree di confine, in relazione ai rischi connessi alle malattie elencate negli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016, con particolare riferimento a quelle zoonotiche a potenziale pandemico e a quelle oncologiche e cronico degenerative di origine ambientale;

b) individuare, sulla base dei risultati ottenuti, mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonotico o emergenti, in particolare la sorveglianza attiva degli agenti infettivi propri della fauna selvatica o comuni con le specie domestiche e con l'uomo per la classificazione dei rischi endemici e pandemici collegati al salto di specie;

c) condividere le attività di monitoraggio sanitario con gli enti di gestione faunistico-venatoria e con gli enti di gestione delle aree protette presenti nel territorio;

d) promuovere un'attività formativa sulla fauna selvatica in considerazione della sua valenza sanitaria, ecologica ed economica, coinvolgendo gli organi di controllo e vigilanza, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la popolazione;

e) promuovere azioni pilota di programmazione integrata delle politiche urbane valorizzando, ove presenti, gli ospedali didattici veterinari universitari, per facilitare una crescente interazione positiva tra persone e animali da affezione a supporto della qualità della vita e del benessere dei fragili anche in condizione di vulnerabilità economica, in rete con le strutture socio sanitarie assistenziali e le strutture dedicate alle disabilità;

f) rafforzare la presenza di medici veterinari anche in territori con bassa densità di

popolazione zootecnica e ad elevato potenziale di presenza di allevamenti;

g) sostenere progetti di biomedicina, medicina e patologia comparata, valorizzando collaborazioni tra strutture ospedaliere universitarie in campo medico e veterinario per il trasferimento biunivoco delle conoscenze di natura eziologica, terapeutica e di gestione delle malattie animali, spontanee o indotte.

Art. 6.

(Farmacosorveglianza in ambito veterinario)

1. Nel quadro degli indirizzi specifici del PPV e in linea con le previsioni del vigente Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) e con le previsioni del regolamento (UE) n. 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, e del regolamento (UE) 2019/6, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari, le regioni rafforzano le misure per la piena tracciabilità dei medicinali veterinari, in particolare sistematizzando prescrizioni e impiego della ricetta elettronica sulla base della definizione di indicatori di consumo atti a paragonarne l'impiego nelle diverse specie e realtà produttive, individuando eventuali ulteriori aree critiche e definendo, nel rispetto del benessere e della salute degli animali, interventi mirati al contrasto dell'impiego non razionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano l'utilizzo degli antibiotici sia nel campo delle produzioni zootecniche sia in quello della cura degli animali d'affezione, con il coinvolgimento delle strutture veterinarie universitarie e degli ospedali universitari veterinari didattici, dei veterinari professionisti, degli allevatori e dei soggetti inte-

ressati alla produzione e alla commercializzazione del farmaco veterinario.

3. I controlli ufficiali in materia di corretto impiego del farmaco veterinario sono assicurati con il coinvolgimento di tutte le aree funzionali veterinarie anche in collaborazione con i dipartimenti di scienze veterinarie universitarie, in forma integrata e multidisciplinare, con un puntuale monitoraggio dei ceppi batterici antibiotico-resistenti.

4. Le regioni promuovono altresì:

a) lo sviluppo di azioni atte a valorizzare i piani aziendali di contenimento ed eradicazione delle malattie, anche attraverso l'utilizzo di specifici piani di profilassi immunizzante;

b) il coinvolgimento degli *stakeholder* della filiera al fine di attivare percorsi virtuosi finalizzati alla riduzione e all'uso consapevole dell'antibiotico;

c) il ruolo dei vaccini per il contrasto dell'antibiotico-resistenza in ragione della loro capacità di prevenire le infezioni e quindi di ridurre la circolazione di batteri che possono creare resistenze, sostenendo progetti di innovazione e ricerca per la produzione di nuovi vaccini contro infezioni batteriche di rilevante incidenza clinico-epidemiologica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse stanziata per l'attuazione del PNCAR di periodo.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI SPECIALIZZAZIONI VETERINARIE

Art. 7.

(Implementazione delle strutture e delle scuole di specializzazione)

1. Entro il 30 aprile del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cadenza triennale, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto individua, entro il 30 giugno di ciascun anno, il fabbisogno numerico di medici veterinari nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Il numero è stabilito in base ai flussi previsti per i pensionamenti e al fabbisogno di personale individuato dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli IZS, con l'obiettivo di potenziare la prevenzione, i controlli e relative valutazioni di aderenza agli *standard* di qualità e sicurezza alimentare. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In base al disposto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, determina il numero di posti per le specializzazioni dei medici veterinari da assegnare, nell'ambito della rete formativa, alle strutture di aziende sanitarie e IZS che si sono resi disponibili, con precedente manifestazione d'interesse al medesimo Ministero, a stipu-

lare contratti di formazione specialistica, di cui all'articolo 8 della presente legge.

3. Ai medici veterinari in formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in ordine alla riserva dei posti.

4. Ai medici veterinari in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

5. In linea con le previsioni di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni possono stipulare protocolli di intesa con le università per l'attivazione dei dipartimenti veterinari assistenziali universitari per disciplinare le reciproche collaborazioni, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, applicabili ai medici veterinari universitari.

Art. 8.

(Contratti di formazione specialistica veterinaria)

1. I contratti di formazione specialistica veterinaria sono legati al percorso formativo universitario di specializzazione veterinaria.

2. Il contratto di formazione specialistica veterinaria prevede una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica sotto la guida di *tutor senior* di cui all'articolo 9 della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, definisce, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto da protocolli d'intesa con le regioni e le università al fine

di disciplinare l'inquadramento economico, le modalità di frequenza del corso, il numero di crediti formativi universitari per la parte teorica, da acquisire presso la sede universitaria, e le modalità di svolgimento della parte pratica, da svolgere presso le aziende sanitarie o gli IZS, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015. Il percorso formativo-pratico degli specializzandi di cui al presente articolo è individuato dalle aziende sanitarie e dagli IZS in accordo con il consiglio della scuola, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a garanzia dello svolgimento delle attività obbligatorie specifiche per le varie scuole di specializzazione.

3. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, al contratto di formazione specialistica si applicano le disposizioni sancite dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. I veterinari specialisti che accedono ai contratti di formazione specialistica veterinaria sono formati presso le scuole di specializzazione veterinarie autorizzate e sono assegnati, nell'ambito della rete formativa, presso le aziende sanitarie o gli IZS che si sono resi disponibili con manifestazione d'interesse all'attivazione dei contratti di formazione specialistica, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

5. Alle strutture titolari di contratti stipulati ai sensi della presente legge è attribuito annualmente, per l'erogazione delle attività formative, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascuno specializzando operante presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo. L'attribuzione delle risorse è stabilita annualmente dal Ministro dell'università e della ricerca

con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 7.

6. Il contratto è risolto al momento del conseguimento del titolo.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di tutor senior)

1. L'attività di formazione pratica prevista dai contratti di cui all'articolo 8 si svolge sotto la guida di *tutor senior*, riconosciuti dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento su proposta della struttura sanitaria o dell'IZS, individuati tra i dirigenti medici degli IZS e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie con almeno cinque anni di anzianità di servizio, che, su base volontaria, al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di formazione specialistica veterinaria nelle strutture accreditate. Tali dirigenti sono inseriti al di fuori della dotazione organica.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, la formazione per le specializzazioni veterinarie è disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

(Disposizione transitoria in materia di assunzioni)

1. Nelle more della piena applicazione del nuovo sistema di formazione specialistica di cui alla presente legge e al fine di supplire alla carenza di specialisti veterinari strutturati nel Servizio sanitario nazionale (SSN), il Ministero della salute e gli enti del SSN possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di veterinari in formazione a partire dal secondo anno della scuola di specializzazione, con contratto a tempo determinato e con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte. Per le finalità di cui al presente comma, le medesime amministrazioni sono autorizzate a indire procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, con facoltà di accesso ai laureati in medicina veterinaria che abbiano superato il secondo anno con profitto della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto della procedura selettiva.

2. Il rapporto di lavoro del personale medico veterinario assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo in deroga al possesso del requisito di specializzazione è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria con la qualifica di dirigente in formazione, con il riconoscimento del trattamento economico tabellare della dirigenza sanitaria.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la realizza-

zione delle finalità di cui alla presente legge nel quadro delle risorse complessivamente determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. A tal fine, fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare, a decorrere dall'anno 2025, una quota non superiore allo 0,2 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 14 dell'articolo 2, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, incrementabili annualmente con legge di bilancio, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 17, della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Per l'attivazione dei contratti di formazione specialistica veterinaria di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

5. Per l'attuazione delle disposizioni relative al trattenimento in servizio dei *tutor senior* di cui all'articolo 9 è autorizzata una spesa fino a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato n. 1
(Articolo 11, comma 2)

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

<i>Stato di previsione</i>	<i>2025</i> <i>(a decorrere)</i>
MISSIONE/Programma	
<i>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</i>	
1. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (9)	100
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	100
TOTALE	100

€ 4,00